

**REGIONE TOSCANA - LEGGE REGIONALE 3 aprile 2014,  
n. 19: Disposizioni sui controlli in materia di  
commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge  
regionale 7 febbraio 2005. n. 28 (Codice del  
Commercio. Testo unico in materia di commercio in  
sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione  
di alimenti e bevande, vendita di stampa  
quotidiana e periodica e distribuzione di  
carburanti).**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  
n. 15 del 9 aprile 2014)

(Gazzetta Ufficiale n. 21 del 24 maggio 2014)

**IL CONSIGLIO REGIONALE  
Ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Promulga  
la seguente legge:**

*(Omissis)*

**Art. 1**

**Inserimento del comma 3-bis nell'articolo 40-quinquies della legge  
regionale n. 28/2005**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 40-quinquies della legge regionale  
7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia  
di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di  
alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e  
distribuzione di carburanti), e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Il comma 1 si applica decorsi trecentosetsantacinque  
giorni dall'entrata in vigore del presente comma.».

**Art. 2**

**Inserimento del comma 3-ter nell'articolo 40-quinquies della legge  
regionale n. 28/2005**

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 40-quinquies della legge  
regionale n. 28/2005 e' aggiunto il seguente:

«3-ter. I provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e  
della concessione di posteggio di cui al comma 1, adottati prima  
dell'entrata in vigore del presente comma, cessano i propri effetti  
qualora il periodo di sospensione da essi previsto sia in corso alla  
medesima data.».

**Art. 3**

**Inserimento del comma 3-bis nell'articolo 104 della legge regionale  
n. 28/2005**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 104 della legge regionale n.  
28/2005 e' inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso di violazione di ogni altra disposizione di cui al  
titolo II, capo V-bis, il comma 3 si applica decorsi  
trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente

comma.».

**Art. 4**

***Entrata in vigore***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 aprile 2014

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2014.